

COSA BISOGNA FARE?	NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SPUNTI
<p style="text-align: center;">GESTIONE INADEMPIMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Codice civile</p> <p style="text-align: center;">Artt. 1463 1464-1465-1466</p> <p style="text-align: center;">Att.1467-1468-1469</p>	<p style="text-align: center;">Se, a causa dell'emergenza Coronavirus e delle conseguenti misure adottate dal Governo o dalle Amministrazioni locali, l'esecuzione della propria prestazione o di quella della controparte diventa impossibile, quali rimedi giuridici possono essere invocati?</p>	<p>In presenza di un fatto qualificabile come "forza maggiore", per i contratti a prestazione immediata può essere chiesta la risoluzione del rapporto.</p> <p>Per i contratti a prestazioni continuative la parte inadempiente può domandare la sospensione della controprestazione.</p>
	<p style="text-align: center;">Codice civile</p> <p style="text-align: center;">Att.1467-1468-1469</p>	<p style="text-align: center;">È possibile sospendere l'esecuzione della prestazione resa particolarmente onerosa dalla situazione di emergenza?</p>	<p>In questo caso potrà essere valutata tra le parti la risoluzione del vincolo o la momentanea sospensione dell'esecuzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.</p>

COSA BISOGNA FARE?

**GESTIONE
INADEMPIMENTO**

NORME DI RIFERIMENTO

Codice civile

Art. 1321

Art. 1362 e ss.

Art. 1457

Artt. 1463
1464-1465-1466

Att.1467-1468-1469

QUESITO

**Come andrà gestito
il ritardo
nell'adempimento?**

SPUNTI

I casi più gravi potranno dare luogo a risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per mancata adempimento entro un termine essenziale per la parte che deve ricevere la prestazione (tenuto conto della natura della stessa e della comune intenzione delle parti).

Nei casi meno gravi, le parti, nell'esercizio della propria libertà negoziale, potranno concordare una soglia di «tollerabilità» del ritardo, ovvero rinegoziare le condizioni contrattuali – con particolare riferimento al prezzo – anche facendo ricorso all'istituto della eccessiva onerosità sopravvenuta.

COSA BISOGNA FARE?

**GESTIONE
INADEMPIMENTO**

NORME DI RIFERIMENTO

Codice civile

Art. 1321

Artt. 1463
1464-1465-1466

Att.1467-1468-1469

QUESITO

**Esistono
strumenti per adeguare il
contratto alle circostanze
particolari dell'emergenza
sanitaria in atto?**

SPUNTI

È possibile valutare l'impiego di strumenti come la riduzione della prestazione per impossibilità parziale e la modifica delle condizioni del contratto secondo equità.

In alternativa è rimessa alle parti la facoltà di rinegoziare i termini contrattuali, anche per parziale impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta.

COSA BISOGNA FARE?

**NORME DI
RIFERIMENTO**

QUESITO

SPUNTI

**GESTIONE
INADEMPIMENTO**

**Decreto legge 18/2020
«Cura Italia»**
Art. 91

Codice civile
Art. 1218
Art. 1233
Att.1256-1258

**L'impresa può essere
soggetta a conseguenze
risarcitorie o al pagamento
di penali in conseguenza di
un proprio inadempimento
dovuto all'emergenza
sanitaria?**

Il rispetto delle misure di
contenimento è
sempre valutata ai fini
dell'esclusione della
responsabilità del debitore,
anche relativamente
all'applicazione di
eventuali decadenze o
penali connesse a ritardati
o
omessi adempimenti.

COSA BISOGNA FARE?	NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SPUNTI
<p>ESECUZIONE DELLA COMMESSA</p>	<p>n. 50/16, cd. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"</p> <p>ex art. 106, c. 1, lett. c)</p>	<p>Come giustificare il mancato rispetto del regolare andamento dell'esecuzione della commessa?</p>	<p>È possibile ricorrere allo strumento delle varianti in corso d'opera a fronte dell'emergenza in corso, trattandosi di evento «imprevisto o imprevedibile»</p>
	<p>n. 50/16, cd. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"</p> <p>art. 107 del d.lg. n. 50/16</p> <p>Art. 1256 c.c.</p>	<p>Come gestire la temporanea o definitiva impossibilità per l'appaltatore di eseguire le obbligazioni assunte?</p>	<p>Se si verifica una temporanea impossibilità, l'appaltatore può chiedere in modo specifico ed espresso una temporanea sospensione del contratto o una proroga.</p> <p>Se si verifica una definitiva impossibilità l'obbligazione si estingue.</p>

COSA BISOGNA FARE?

GESTIONE INADEMPIMENTO

NORME DI RIFERIMENTO

DPCM 22.3.2020

(Sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate all'allegato 1 del decreto stesso)

Art. 91 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Art. 65 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Art. 27 L. 392/78

Art. 1464 c.c.

Art. 1467 c.c.

QUESITO

**Qual è l'impatto della pandemia sui rapporti contrattuali in essere?
Quali sono i rimedi applicabili nel nostro ordinamento?**

SPUNTI

Occorre verificare se il contratto in essere tra le parti prevede clausole di "forza maggiore" a fronte delle quali possono conseguire determinati effetti giuridici tra cui:

- la risoluzione del contratto,
 - la sospensione temporanea degli obblighi reciproci oppure
 - obblighi di rinegoziazione dei termini contrattuali.
- La pandemia potrebbe giustificare il ricorso a uno di questi strumenti.

COSA BISOGNA FARE?

OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEL CANONE

NORME DI RIFERIMENTO

DPCM 22.3.2020

(Sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate all'allegato 1 del decreto stesso)

Art. 91 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

(Decreto Cura Italia)

Art. 65 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Art. 27 L. 392/78

Art. 1464 c.c.

Art. 1467 c.c.

QUESITO

In un contratto di locazione ad uso commerciale, il conduttore ha il diritto di sospendere il pagamento del canone, avendo rallentato / chiuso la sua attività a seguito dei provvedimenti delle Autorità?

SPUNTI

Il conduttore non potrà farsi interamente carico delle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria.

Il decreto Cura Italia ha riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il decreto intende ristabilire un equilibrio tra le due parti ed evitare che la perdita economica colpisca interamente l'uno o l'altro.

Se alcuni locali (bar e i ristoranti) tengono chiuso al pubblico, ma svolgono attività di consegna a domicilio, non si può con sicurezza affermare che l'attività del conduttore sia divenuta impossibile in maniera assoluta. Dovrà quindi trovarsi un accordo.

COSA BISOGNA FARE?

OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEL CANONE

NORME DI RIFERIMENTO

DPCM 22.3.2020

(Sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate all'allegato 1 del decreto stesso)

Art. 91 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Art. 65 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Art. 27 L. 392/78

Art. 1464 c.c.

Art. 1467 c.c.

QUESITO

In un contratto di locazione ad uso commerciale, il conduttore ha il diritto di sospendere il pagamento del canone, avendo rallentato / chiuso la sua attività a seguito dei provvedimenti delle Autorità?

SPUNTI

Non è quindi automatico il diritto del conduttore ad una riduzione del canone. La soluzione preferibile sarebbe quella di chiedere la riduzione del canone quantomeno per il periodo di crisi e concordare ciò in via amichevole e transattiva con il locatore. La registrazione del nuovo accordo presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni permetterebbe il pagamento delle imposte sul canone ridotto invece che su quello iniziale.

Nel caso di rifiuto del locatore, il conduttore potrà convocare lo stesso in mediazione (procedimento obbligatorio trattandosi di controversia di tipo locativo). Nel caso di fallimento della mediazione, non rimane che la via giudiziale, sostenendo una delle ipotesi previste dalla legge (impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, ecc.).

COSA BISOGNA FARE?

**CANCELLAZIONE
VIAGGI**

NORME DI RIFERIMENTO

**Art. 28, D.L. 2 marzo 2020,
n. 9**

**Art. 88 D.L. 17 marzo
2020, n. 18**

Art. 1463 c.c.
(impossibilità totale)

QUESITO

**Cosa fare per i titoli di
viaggio acquistati prima
dell'emergenza?**

**Cosa succede per le
prenotazioni di soggiorni o
alberghi?**

SPUNTI

Ricorre la **sopravvenuta impossibilità della prestazione** per i contratti di **trasporto aereo, ferroviario, marittimo** per i destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento, per quelli in quarantena o ricoverati presso le strutture sanitarie, nonché per quelli i cui soggiorni o viaggi prevedevano la partenza o l'arrivo nelle aree interessate dal contagio.

Si applicano le medesime disposizioni anche per i **contratti di soggiorno** per i quali si sia verificata l'**impossibilità sopravvenuta** della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati dalle Autorità.

COSA BISOGNA FARE?

CANCELLAZIONE VIAGGI

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 28, D.L. 2 marzo 2020, n. 9

Art. 88 D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Art. 1463 c.c.
(impossibilità totale)

QUESITO

Che diritti hanno i viaggiatori per i quali il viaggio o il soggiorno sia diventato impossibile?

SPUNTI

I viaggiatori hanno diritto ad ottenere il **rimborso** del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure hanno diritto all'**emissione di un voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Le **richieste** di rimborso devono essere effettuate entro **trenta giorni** che decorrono, a seconda dei casi, dal termine della quarantena/permanenza domiciliare o dalla data prevista per la partenza.

È stata in questi giorni questione oggetto di **dibattito** a chi spetti la scelta tra rimborso o voucher (acquirente o compagnia emittente).

Non c'è al momento una soluzione univoca e la questione è stata sottoposta all'esame dell'AGCM.

COSA BISOGNA FARE?	NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SPUNTI
<p style="text-align: center;">GESTIONE INADEMPIMENTO</p>	<p style="text-align: center;">Convenzione di Vienna per la Vendita Internazionale</p> <p style="text-align: center;">Art. 79</p> <p style="text-align: center;">Principi UNIDROIT</p> <p style="text-align: center;">Art. 7.1.7</p> <p style="text-align: center;">DPCM 22 marzo 2020</p>	<p style="text-align: center;">Nei contratti internazionali è possibile invocare la «forza maggiore» al fine di giustificare il mancato adempimento delle obbligazioni assunte?</p>	<p>In primo luogo, per poter invocare la «forza maggiore» per giustificare il mancato adempimento delle obbligazioni assunte occorre dimostrare che il contratto sia stato concluso prima del sorgere della causa che impedisce l'adempimento delle prestazioni e che quest'ultima non fosse prevedibile.</p> <p>Sussistendo tali requisiti, il ricorso alla «forza maggiore» è ammissibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per effetto di specifiche previsioni contrattuali; • per effetto di previsioni del diritto nazionale che regola i rapporti tra le parti; • sulla base dell'art. 79 della Convenzione di Vienna per la vendita internazionale (se applicabile); • sulla base dell'art. 7.1.7 dei principi Unidroit.

COSA BISOGNA FARE?

GESTIONE INADEMPIMENTO

NORME DI RIFERIMENTO

**Convenzione di Vienna per
la Vendita Internazionale**

Art. 79

Principi UNIDROIT

Art. 7.1.7

DPCM 22 marzo 2020

**Comunicazione MISE 25
marzo 2020**

QUESITO

**Se, a causa dell'emergenza
Coronavirus e delle
conseguenti misure adottate
dal Governo o dalle
Amministrazioni locali,
l'esecuzione della propria
prestazione o di quella della
controparte diventa
impossibile, come posso
dimostrare l'esistenza di una
causa di forza maggiore?**

SPUNTI

Nella prassi si rileva che numerosi contratti internazionali prevedono che al fine di dimostrare la sussistenza di una causa di forza maggiore che impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni assunte venga prodotta un'attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente. Pertanto, a fronte di specifica richiesta da parte dell'impresa interessata, le Camere di commercio, nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.

COSA BISOGNA FARE?

NORME DI RIFERIMENTO

QUESITO

SPUNTI

**GESTIONE
INADEMPIMENTO**

DPCM 22 marzo 2020

**Comunicazione MISE 25
marzo 2020**

**Potrò avvalermi di
documentazione «ufficiale»
per giustificare il mio
inadempimento nei confronti
di controparti estere?**

Le CCIAA potranno attestare di aver ricevuto, dall'impresa richiedente, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei termini concordati agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale. A tal fine Unioncamere diffonderà a tutte le CCIAA uno schema di dichiarazione redatto in lingua inglese.